

123 R. G. m. [redacted]



SENTENZA

N° 1446/2014
DEP. -21 LUG 2014
CRON. [redacted]
REP. [redacted]

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Venezia, I Sezione civile, in persona del G.U. dr. Liliana Guzzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

*oppo: azione revocatoria
ordinaria ex art. 2901
c.c.*

nella causa civile iscritta al n. [redacted] avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa con atto di citazione di data 23/01/2012

DA

[redacted] con l'avv. [redacted] del foro di [redacted] e l'avv. [redacted] del foro di [redacted]

PARTE ATTRICE

CONTRO

[redacted] con l'avv. [redacted] del foro di [redacted] (rinunciante)

PARTE CONVENUTA

NONCHE' CONTRO

[redacted] con l'avv. [redacted] del foro di [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI:

PARTE ATTRICE: *in via principale* accertare e dichiarare con la migliore formula che gli accordi di separazione definiti nel verbale dell'udienza presidenziale in data 7 aprile 2006, sono simulati ai sensi degli artt. 1414 e 1415 c.c., secondo comma, c.c. e per l'effetto dichiarare inefficace:

- a) la cessione della quota di proprietà del Sig. [redacted] pari ad 1/2, dell'immobile sito in [redacted] così catastalmente censito: [redacted] Comune di [redacted] Cod. D1AAQ, Catasto U, Sez. BU, Foglio 52, Part. 282, Sub. 18, Nat. C6, mq. 15;
- b) l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra [redacted]
- c) il trasferimento della quota di proprietà del Sig. [redacted] pari a 1/2 della casa coniugale sita in [redacted] così catastalmente censita: [redacted] Cod. D1AAR, Catasto U, Sez. ME, Foglio 18, Part. 1993, Sub. 47(ex Sub. 31), Nat. A2, vani 8,5; Comune di Venezia, Cod. D1AAR, Catasto U, Sez. ME, Foglio 18, Part. 1993; Sub. 4, Nat. C6, mq. 10.

N

In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse respinta la domanda di simulazione, accertare e dichiarare con la miglior formula l'inevitabilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. sollevata dai convenuti e, comunque, l'infondatezza della stessa per i motivi esposti in atti;

in ogni caso dichiarare inefficaci nei confronti della Sig.ra [redacted] ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli atti con i quali il Sig. [redacted] in esecuzione degli accordi di separazione consensuale, ha trasferito alla Sig.ra [redacted] la proprietà degli immobili descritti nel presente atto.

In via istruttoria come da foglio allegato al verbale d'udienza 09/10/2013.

CONVENUTO [redacted] *sulla domanda principale* respingersi richiesta di accertamento della simulazione degli accordi di separazione definiti tra i coniugi a verbale dell'udienza presidenziale del 07/04/2006 e la conseguente dichiarazione di inefficacia degli atti connessi e conseguenti;

sulla domanda subordinata accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria proposta ex art. 2901 c.c.; respingersi in ogni caso la domanda di declaratoria di inefficacia degli atti posti in essere dal convenuto a favore della moglie in occasione della separazione personale ed in esecuzione degli accordi contenuti nel verbale dell'udienza presidenziale del 07/04/2006, perché infondata in fatto ed in diritto.

Con rifusione delle spese di lite.

CONVENUTA [REDACTED] in ordine alla domanda principale respingersi, in quanto infondate, la richiesta di accertamento che gli accordi di separazione, definiti dai convenuti nel verbale dell'udienza presidenziale 07/04/2006, sono simulati ai sensi degli artt. 1414 e 1415 c.c., nonché la conseguente dichiarazione di inefficacia degli atti di cessione delle quote immobiliari e dell'assegnazione della casa coniugale;

in ordine alla domanda subordinata in principalità accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria svolta ai sensi dell'art. 2901 c.c. e in subordine respingersi la domanda di dichiarazione di inefficacia degli atti di cessione della quote immobiliari posti in essere dai coniugi in sede di separazione coniugale in quanto infondata in fatto e diritto.

Spese di lite ed onorari rifusi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'attrice citava in giudizio i convenuti per far accertare la simulazione degli accordi di separazione tra quest'ultimi intervenuti nonché la conseguente inefficacia degli atti dispositivi conseguenti ed in via subordinata per far revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i predetti atti traslativi perché pregiudizievoli delle sue ragioni di credito.

La [REDACTED] sosteneva di esser creditrice della somma di € 1.046.565,13 nei confronti del [REDACTED] in forza di sentenza n. 611/2010 del Tribunale di Venezia e di aver trascritto sia tale atto giudiziale (09/09/2010) che la domanda introduttiva del giudizio (il 24/02/2005).

Aggiungeva la stessa che nelle more di tale processo i convenuti, già uniti in matrimonio, decidevano di separarsi ed addivenivano al decreto di omologa della separazione consensuale il 26/04/2006, successivamente trascritto il 26/09/2006.

In tale atto si prevedeva, a carico del [REDACTED] il versamento di un assegno mensile pari ad € 2.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie e della prole, il trasferimento alla moglie della sua quota di proprietà sull'immobile sito a [REDACTED] (casa coniugale che era comunque assegnata alla moglie), nonché la promessa di trasferire la quota di proprietà sull'immobile sito a [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED] che veniva attuata mediante apposito atto traslativo del 24/01/2007, trascritto il 20/02/2007.

Secondo la prospettazione dell'attrice gli accordi di separazione e gli atti dispositivi conseguenti dovevano esser considerati simulati, in considerazione del periodo in cui interveniva la separazione, del valore dei beni trasferiti e della prosecuzione della convivenza tra i coniugi nella casa coniugale protrattasi sino allo stato attuale.

L'attrice ribadiva che, in ogni caso, il trasferimento degli immobili era revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., sussistendone i richiesti requisiti dell'esistenza del credito, dell'eventus damni, poiché il [REDACTED] si era spogliato di tutti i beni immobili e della scienza damni, in considerazione dell'arco temporale in cui i coniugi erano addivenuti alla separazione e ai citati trasferimenti immobiliari.

Si costituiva il convenuto [REDACTED] con comparsa di costituzione, con cui contestava proponibilità e fondatezza delle domande attoree: sulla domanda di accertamento della simulazione ribadiva la mancanza di prova, sottolineando, a tal fine, l'iniziativa da parte della moglie ad instaurare la separazione, mentre sull'azione revocatoria eccepiva l'avvenuta prescrizione e nel merito l'infondatezza per assenza della *scientia damni*, in quanto i trasferimenti immobiliari costituivano mero adempimento del contributo al mantenimento.

Anche la convenuta [REDACTED] nel costituirsi, contestava il fondamento delle domande attoree: nello specifico sull'azione di simulazione asseriva la mancata prova della natura simulata delle cessioni immobiliari, l'irrelevanza dell'elemento della convivenza, la sua iniziativa a richiedere la separazione, invece sull'azione revocatoria eccepiva la prescrizione e la mancata prova dei presupposti.

Nessuna istanza istruttoria richiesta dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. veniva ammessa dal giudice, che, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, trattenendo la causa in decisione e concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Parte attrice sostiene la natura simulata degli accordi di cui al decreto di omologa di separazione e dei successivi atti dispositivi. Evidenzia che il [REDACTED] ha instaurato il procedimento di separazione consensuale nelle more del processo in cui ella lo aveva citato per ottenere la restituzione di un'ingente somma di denaro, al precipuo fine di spogliarsi di tutti i beni immobili in proprietà e che ha ininterrottamente coabitato con la moglie dopo il decreto di omologa della separazione.

La fattispecie è sussumibile nell'ipotesi di simulazione assoluta, figura che ricorre quando le parti concludono un contratto e, con separato accordo, intendono non voler alcun effetto, creando in tal modo solo l'apparenza di un negozio, la cui prova per i terzi pregiudicati dalla simulazione non incontra alcun limite probatorio.

Nello specifico l'atto simulato è costituito dagli accordi di separazione omologati, che vanno inquadrati nella categoria del negozio giuridico, quali atti di espressione di autonomia contrattuale ai sensi dell'art. 1322 c.c. e a cui si applicano le norme generali sui contratti e quindi anche quelle relative alla simulazione.

Gli elementi forniti da parte attrice non hanno fornito un quadro probatorio unico, preciso e concordante tale da far ritenere provata la simulazione. In particolare la circostanza della coabitazione successiva all'omologa della separazione non può essere decisiva perché può essere determinata da molteplici ragioni e non si ricollega unicamente ad una convivenza con ripresa della comunione materiale e spirituale di coppia; anche l'elemento dell'onerosità delle condizioni di separazione e del momento in cui essa è stata instaurata non contribuiscono a fornire un quadro probatorio sufficientemente circostanziato preciso e concordante tale da far ritenere la sussistenza della simulazione, la cui domanda va, quindi rigettata per carenza di prova.

In via subordinata l'attrice agisce mediante l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., dolendosi del fatto che gli atti dispositivi compiuti in adempimento degli accordi nell'omologa di separazione pregiudicano i suoi diritti di credito nei confronti del [REDACTED] accertati mediante la sentenza del Tribunale di Venezia n. 611/2010.

Entrambi i convenuti eccepiscono la prescrizione di tale azione, sostenendo che, ai sensi dell'art. 2903 c.c., essa si prescrive in cinque anni dall'atto, che andrebbe identificato negli accordi di separazione omologati dal Tribunale.

Va da sé che il momento rilevante ai fini della decorrenza del termine prescrizionale è quello in cui è concluso il contratto definitivo, diretto a dare esecuzione a un impegno preliminare (nella fattispecie gli accordi di separazione).

Non può, infatti, aver rilievo il contratto preliminare, che non produce effetti traslativi e che quindi non è configurabile come atto di disposizione del patrimonio assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, ma ha rilevanza il solo contratto definitivo, perché solo al momento della stipula del contratto definitivo può essere oggettivamente valutata l'esistenza dell'effettiva diminuzione del patrimonio del debitore o il pericolo del suo depauperamento (sul punto Cass. Civ. 16.04.2008 n. 9970).

Si consideri, a tal proposito, che l'azione revocatoria è volta a rimuovere un effetto pregiudizievole per i creditori derivante dal compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, con pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti.

Resta da precisare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2903 e 2935 c.c., il dies a quo del termine prescrizione non decorre dalla data dell'atto, ma dal giorno in cui del negozio traslativo è stata data pubblicità ai terzi, poiché solo da tale momento il diritto si può far valere e l'inerzia continuativa del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.

Alla luce di tali considerazioni l'eccezione di prescrizione dei convenuti può trovare accoglimento limitatamente alla cessione della quota di proprietà sull'immobile sito nel [redacted], [redacted] così censito al N.C.E.U. del Comune di [redacted] Cod. D1AAQ, Catasto U, Sez. BU, Foglio 52, Part. 282, Sub. 107, Nat. A3, vani 4; e N.C.E.U. del [redacted], Cod. D1AAQ, Catasto U, Sez. BU, Foglio 52, Part. 282, Sub. 18, Nat. C6, mq. 15, che è avvenuta direttamente negli accordi di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Venezia il 26/04/2005 e trascritta il 26/09/2005, ben prima di cinque anni dalla notifica della domanda giudiziale, avvenuta il 24/01/2012 per la convenuta [redacted] ed il 06/02/2012 per l'altro convenuto.

Considerazioni differenti valgono in relazione all'immobile sito a [redacted] e censito al N.C.E.U. del [redacted] Cod. D1AAR, Catasto U, Sez. ME, Foglio 18, Part. 1993, Sub. 47(ex Sub. 31), Nat. A2, vani 8,5e al N.C.E.U. del [redacted] Cod. D1AAR, Catasto U, Sez. ME, Foglio 18, Part. 1993, Sub. 4, Nat. C6, mq. 10, poiché la promessa di trasferimento è avvenuta negli accordi di separazione omologati e il successivo atto traslativo è stato concluso il 24/01/2007 e successivamente trascritto il 20/02/2007, per cui la notifica della domanda giudiziale è stata tempestiva avuto riguardo al contratto definitivo e può conseguentemente valutarsi la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda. Vi è certamente la sussistenza del credito dell'attrice, che risulta peraltro accertato mediante sentenza n. 611/2010 del Tribunale di Venezia, come pure il requisito dell'eventus damni poiché, a seguito degli atti traslativi, il creditore si trova privato dell'intero patrimonio immobiliare del debitore su cui agire esecutivamente per soddisfare le ragioni di credito.

Sotto il terzo profilo, quello della cd. scientia damni, occorre preliminarmente accertare se il titolo del trasferimento sia oneroso o gratuito, poiché solo nel primo caso è necessaria anche la partecipatio fraudis del terzo, mentre è circostanza irrilevante nella seconda evenienza.

Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro sul trasferimento di beni immobili non sono legati necessariamente alla presenza di un corrispettivo né alla causa propria della donazione, ma ad un'esigenza primaria di sistemazione dei rapporti patrimoniali, che sfugge ad un'aprioristica classificazione in una delle predette categorie.

Si valuta caso per caso l'oggettiva onerosità o la gratuità sulla base della presenza, in concreto, di una causa "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti sorti nel corso del matrimonio aventi dei connotati patrimoniali (Cass. Civ. n. 5473/2006).

Agli atti risulta il trasferimento da parte del [redacted] a favore della moglie, della propria quota di proprietà (pari a 1/2) sulla casa coniugale, già assegnata alla moglie in sede di separazione, di quella sull'immobile sito in [redacted] ed un cospicuo assegno di mantenimento a favore dei familiari.

Considerata la notevole mole di trasferimenti e dazioni, soprattutto in relazione al patrimonio del [redacted], va esclusa una causa di adempimento all'obbligo di mantenimento di moglie e figli e, quindi, un titolo oneroso del trasferimento immobiliare, dovendosi, invece, configurare il titolo gratuito.

La dolosa preordinazione del (solo) debitore va ritenuta sussistente, considerando il rilevante valore dei trasferimenti e delle dazioni di denaro e la loro collocazione temporale nelle more

Sent. 1446/2014

del processo civile instaurato dall'attrice per la restituzione di somme di denaro di cui si era indebitamente appropriato il [REDACTED] poi sfociato con una condanna di quest'ultimo e successiva all'iscrizione nel registro degli indagati del medesimo, sin dal 2005, per il reato di appropriazione indebita, poi conclusosi con un patteggiamento, con il precipuo ed evidente fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore.

Quand'anche, poi, si volesse ritenere un titolo oneroso del trasferimento, sussisterebbero comunque i requisiti per l'accoglimento dell'azione pauliana, poiché dagli elementi di fatto emerge una perfetta conoscenza e partecipazione della moglie alla dolosa preordinazione al compimento di atti in pregiudizio delle ragioni creditrici attoree, soprattutto sulla base del tempo in cui è stata conclusa la promessa ed il successivo trasferimento (dopo l'instaurazione del giudizio civile restitutorio e del processo penale per appropriazione indebita di cui ritenersi che la moglie abbia avuto contezza).

Sussistendo tutte le condizioni ex lege ai fini dell'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c., va revocato l'atto dispositivo di trasferimento della quota di proprietà del [REDACTED] sull'immobile sito a [REDACTED] come meglio sopra identificato catastalmente.

Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti maggiormente soccombenti come da nota spese depositata dall'attrice con decurtazione dell'importo esposto ex art 4 comma 4 DM 140/12 in quanto le difese dei convenuti sono sostanzialmente sovrapponibili.


P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione:

- 1) rigetta l'azione di accertamento della simulazione;
- 2) in parziale accoglimento della domanda revocatoria, dichiara inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di trasferimento immobiliare 24/01/2007 avente ad oggetto quota pari ad $\frac{1}{2}$ dell'immobile riportato al [REDACTED] del [REDACTED] Catasto U, Sez. ME, Foglio 18, Part. 1993, Sub. 47 (ex Sub. 31), via Dante, 6 piano S1-3 int. 5 scala A zc9, Cat. A/2, classe 5, vani 8,5 e dell'immobile N.C.E.U. Comune di Venezia, Catasto U, Sez. ME, Foglio 18, Part. 1993, Sub. 4, via Dante, 6, piano 1S zc9, Cat. C6, classe 8, mq. 10.
- 3) accoglie l'eccezione di prescrizione limitatamente alla cessione della quota di proprietà sull'immobile sito nel [REDACTED] così censito al [REDACTED], Cod. D1AAQ, Catasto U, Sez. BU, Foglio 52, Part. 282, Sub. 107, Nat. A3, vani 4; e N.C.E.U. del Comune di Venezia, Cod. D1AAQ, Catasto U, Sez. BU, Foglio 52, Part. 282, Sub. 18, Nat. C6, mq. 15 di cui agli accordi di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Venezia il 26/04/2005;
- 4) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali all'attrice, che liquida in € 535,49 per anticipazioni ed € 8250,00 per compensi professionali oltre ad accessori di legge

Venezia, li 27/01/2014

Il Giudice
Dott. Liliana Guzzo



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

